


COMUNE DI CAIOLO
Provincia di Sondrio



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 Reg. Deliberazioni

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale – componente TASI -
Determinazione aliquota per l'anno 2016 -**

L'anno **2016** addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** - alle ore 21.00 - nella sede comunale

Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BRANCHINI ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO		X
CAMER NICOLA	X	
BERNARDARA VANESSA		X
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il Segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa.**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita:

"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

Preso atto che:

- la base imponibile della TASI è ' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Considerato inoltre quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della legge di stabilità 2016 con la quale è stato eliminato dal campo dell'applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.4.2014 e s.m.i., con la quale è stato approvato il Regolamento della Imposta Unica Comunale (IUC), che fra l'altro disciplina anche il tributo denominato TASI;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna, immediatamente esecutiva, è stato modificato il regolamento dell' Imposta Unica Comunale (IUC), per effetto di quanto disposto dalla L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), nella parte relativa alla disciplina TASI (Titolo 4);

Visto in particolare che il sopracitato Regolamento recita *"con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta"*;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Preso atto del seguente elenco dei costi relativi ai servizi indivisibili:

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 144.141,22
- servizi socio-assistenziali € 51.052,00

Considerato che il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 prevede, limitatamente all'anno 2016, il blocco del potere degli enti locali di deliberare aumenti di aliquote e tariffe dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di stabilire per l'anno 2016 la seguente aliquota TASI:

- 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ritenuto inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC confermare la quota posta a carico dell'occupante nella misura del 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e la restante quota del 90% posta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, come sopra indicato;

Preso atto che, per l'anno 2016, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato differito con Decreti del Ministero dell'Interno del 28.10.2015 e del 01.03.2016 rispettivamente al 31.03.2016 e da ultimo al 30.04.2016;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3, dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444, dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell'art. 49, T.U. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

Con voti 9 favorevoli. 0 astenuti, 0 contrari essendo 9 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di stabilire, per l'anno 2016, la seguente aliquota TASI:

- aliquota 1 per mille per tutti gli immobili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell'art. 49, comma 2, del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-finanziario-Amministrativo gli adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. Dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";
5. Dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio preventivo 2016.

Inoltre, stante l'urgenza,

con voti 9 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari essendo 9 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134. 4° comma del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.


ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 10 del 29.04.2016

AVENTE PER OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2016

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.. così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

Caiolo, lì 29.04.2016


Il Resp. del Servizio Finanziario
Ass. Aldo Paruscio



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa PANSONI





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 03 MAG. 2016 ore rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 03 MAG. 2016

IL MESSO COMUNALE

Cinzia Vettovalli



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Annalisa PANSONI




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

✗ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.

° Il presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 03 MAG. 2016



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Annalisa Pansoni

